

Un sistema efficace spiegato in breve

Le prestazioni transitorie

per i disoccupati anziani



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Introduzione

La Svizzera dispone di un solido sistema di sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali offrono un'ampia protezione alla popolazione e, insieme alle prestazioni complementari (PC) e all'aiuto sociale, contribuiscono a prevenire situazioni di disagio economico e povertà.

Quando una persona perde il lavoro e quindi il salario, l'assicurazione contro la disoccupazione le versa un reddito sostitutivo, che è generalmente inferiore al reddito conseguito in precedenza. Tuttavia, le indennità di disoccupazione sono versate per un periodo di tempo limitato, terminato il quale il diritto alle indennità si estingue.

Le persone disoccupate vicine al pensionamento corrono un rischio maggiore di non ritrovare un impiego. Le prestazioni transitorie (PT) sono previste proprio per questa eventualità e intervengono quando un assicurato che ha compiuto 60 anni esaurisce il diritto alle indennità di disoccupazione, ma non ha ancora diritto alla rendita di vecchiaia. Queste prestazioni coprono il fabbisogno vitale, la pigione e le spese di malattia che la persona disoccupata non è in grado di coprire con i propri mezzi.

Introdotte nel 2021, le prestazioni transitorie sono calcolate come le prestazioni complementari. Sono finanziate con le risorse generali della Confederazione, vale a dire dalla collettività, e non mediante contributi salariali.



Il contenuto di questo opuscolo si riferisce allo stato della legislazione al 1° gennaio 2024. Gli importi figuranti negli esempi e le informazioni sull'ammontare e sul calcolo delle prestazioni transitorie si basano sui dati applicabili nel 2024.

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 1 |
| Scopo e utilità | 4 |
| Attori coinvolti | 6 |
| Condizioni di diritto | 7 |
| Prestazioni: basi di calcolo e importi | 10 |
| Prestazione transitoria annua | 11 |
| Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità | 14 |
| Richiesta e versamento | 16 |
| Finanziamento | 18 |

Scopo e utilità

Introdotte per colmare una lacuna nella rete di protezione sociale dei disoccupati vicini al pensionamento che non riescono più a trovare un lavoro, le prestazioni transitorie (PT) garantiscono ai beneficiari un reddito temporaneo nel periodo compreso tra l'esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione e l'inizio del diritto alla rendita AVS e permettono quindi di preservare maggiormente la loro previdenza per la vecchiaia.

Perdita del posto di lavoro poco prima del pensionamento: la situazione senza e con le PT



Le persone che perdono l'impiego pochi anni prima del pensionamento hanno maggiori difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro rispetto ai lavoratori più giovani. Se non riescono a ritrovare un impiego allo scadere dei 640 giorni di diritto alle indennità di disoccupazione, corrono un forte rischio di dover attingere alla loro sostanza, anticipare la riscossione della rendita AVS o far ricorso al loro avere di vecchiaia del 2° pilastro (cassa pensioni, CP) per far fronte ai propri bisogni. Dovranno eventualmente ricorrere all'aiuto sociale.

L'introduzione di un reddito transitorio versato tra la fine del diritto alle indennità di disoccupazione e il pensionamento riduce questo rischio. I beneficiari di prestazioni transitorie possono continuare a versare contributi in vista del pensionamento e non devono attingere ai propri risparmi per le spese quotidiane. Questo permette di preservare la loro previdenza per la vecchiaia e riduce il rischio che dopo il pensionamento debbano far ricorso alle prestazioni complementari (PC).

Le prestazioni transitorie forniscono dunque un contributo alla lotta contro la povertà. Questa solidarietà contribuisce a garantire la stabilità sociale ed economica del Paese.

Attori coinvolti

La Confederazione, i Cantoni e gli organi esecutivi hanno ruoli complementari nell'attuazione delle prestazioni transitorie (PT). Gli uffici regionali di collocamento (URC) hanno una funzione puramente informativa.

Ripartizione dei ruoli tra gli attori

Le prestazioni transitorie

Gli URC

informano le persone che adempiono le principali condizioni per il diritto alle PT dell'esistenza di queste prestazioni circa tre mesi prima della fine del diritto alle indennità di disoccupazione.



Gli organi esecutivi (casce di compensazione)

- esaminano il diritto degli assicurati alle PT,
- calcolano l'importo delle PT spettanti agli aventi diritto,
- versano mensilmente le PT agli aventi diritto e
- rimborsano le spese di malattia e d'invalidità.

I Cantoni

assumono le spese di esecuzione.

La Confederazione

finanzia le prestazioni.

Condizioni di diritto

Per avere diritto alle prestazioni transitorie (PT) i richiedenti devono adempiere diverse condizioni relative all'età, all'affiliazione alle assicurazioni sociali, al luogo di domicilio e alla situazione finanziaria. Devono inoltre mantenere un legame con il mercato del lavoro.

Condizioni di base

Le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sono riservate alle persone che esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età. I beneficiari devono essere domiciliati in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Inoltre devono aver versato contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo il compimento del 50° anno d'età. Durante questi periodi devono aver conseguito un reddito lavorativo annuo di almeno 22 050 franchi (importo per il 2024).

Chi beneficia già di una rendita dell'AVS o dell'assicurazione invalidità (AI) non ha diritto alle prestazioni transitorie, ma in caso di bisogno può richiedere le prestazioni complementari (PC).

Situazione finanziaria personale

Se tutte le condizioni di base sono adempiute, il diritto alle prestazioni transitorie è esaminato tenendo conto della situazione finanziaria dei richiedenti. Il diritto è riconosciuto soltanto alle persone che hanno una sostanza inferiore a 50 000 franchi (100 000 fr. per le coppie sposate). L'immobile di proprietà dei richiedenti e da essi abitato non è considerato quale parte della sostanza per l'esame dell'adempimento delle condizioni di diritto. Non lo è nemmeno il capitale del 2° pilastro (cassa pensioni) che supera una determinata soglia (522 600 fr. nel 2024).

Un'altra condizione è che i redditi dei richiedenti non siano sufficienti a coprire le loro spese. La legge definisce le spese riconosciute e i redditi computabili (v. cap. «Prestazioni»).


Mantenimento di un legame con il mercato del lavoro

I beneficiari di prestazioni transitorie devono comunque proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Sono riconosciuti quali sforzi d'integrazione in particolare: il ricorso volontario alla consulenza di un ufficio regionale di collocamento, l'invio di dossier di candidatura, la partecipazione a misure d'integrazione, l'attività di volontariato, la partecipazione a corsi di lingue o a un coaching e l'assistenza a familiari.

Quando si estingue il diritto?

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il beneficiario compie l'età di pensionamento. Se è prevedibile che una persona riceverà prestazioni complementari, il diritto alle prestazioni transitorie si estingue al momento in cui essa può anticipare la sua rendita di vecchiaia dell'AVS. Se una persona non adempie più una delle condizioni, il diritto alle prestazioni transitorie si estingue alla fine del mese in cui la condizione non è più adempiuta.

Condizioni di diritto




**Esaurimento del diritto alle
indennità di disoccupazione
dopo i 60 anni**



**Domicilio in Svizzera o
in uno Stato UE/AELS**




Durata di contribuzione minima
Min. 20 anni, 5 dei quali dopo
i 50 anni



**Importo massimo
della sostanza**



Sforzi d'integrazione




**Spese correnti
scoperte**



**Diritto alle
prestazioni transitorie**

Prestazioni: basi di calcolo e importi

Le prestazioni transitorie (PT) sono calcolate in funzione del bisogno. Si compongono di una parte versata mensilmente per coprire le spese correnti e di una parte destinata a coprire le spese di malattia e d'invalidità.



Prestazione transitoria annua


La prestazione transitoria annua serve a coprire le spese correnti, per esempio per il cibo, l'alloggio o i vestiti. Sono presi in considerazione anche i premi dell'assicurazione malattie. Tranne che per la pigione e il premio della cassa malati, non occorre fornire giustificativi, poiché le spese sono rimborsate sotto forma di importi forfettari annui.

Per il calcolo della prestazione transitoria annua, le spese correnti riconosciute sono confrontate con gli eventuali redditi ancora disponibili (p. es. rendite o indennità). È inoltre computata una parte dell'eventuale sostanza. Se i redditi non bastano a coprire le spese, la differenza è coperta dalla prestazione transitoria annua. Il suo importo può ammontare al massimo a 45 225 franchi all'anno (67 838 fr. per le coppie sposate). L'importo massimo viene adeguato regolarmente.

Sono riconosciute soltanto le spese e computati soltanto i redditi stabiliti dalla legge. In caso di domicilio all'estero (in uno Stato dell'UE o dell'AELS), le spese vengono adeguate al potere d'acquisto del Paese in questione.



Nelle due pagine seguenti sono indicati gli importi delle spese riconosciute e l'ammontare dei redditi computabili, con alcuni esempi di calcolo. L'importo dalla prestazione transitoria annua corrisponde alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili.



SPESE RICONOSCIUTE (NEL 2024)

A IMPORTI FORFETTARI DESTINATI ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO GENERALE VITALE

| | Fr./anno |
|---|-----------------|
| Persona sola | 20 100 |
| Coppia sposata | 30 150 |
| Per figlio* fino a 11 anni a partire da 11 anni | 7 380 10 515 |

* Questi importi si applicano al primo figlio e si riducono per gli ulteriori figli in funzione del loro numero.

B SPESE DI PIGIONE, INCL. SPESE ACCESSORIE (FRANCHI/ANNO)

| Dimensioni dell'economia domestica | Regione 1 (grandi centri) | Regione 2 (città) | Regione 3 (campagna) |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 persona | max. 17 580 | max. 17 040 | max. 15 540 |
| 2 persone | max. 20 820 | max. 20 220 | max. 18 780 |
| 3 persone | max. 23 100 | max. 22 140 | max. 20 700 |
| 4 persone e oltre | max. 25 200 | max. 24 120 | max. 22 380 |
| Supplemento per un appartamento accessibile in sedia a rotelle | max. 6 420 | | |

C ALTRE SPESE RICONOSCIUTE

| | |
|--|--|
| Premio dell'assicurazione malattie obbligatoria | Modalità di calcolo Premio effettivo, ma al massimo il premio medio cantonale o regionale |
| Contributi AVS/AI/IPG e per la continuazione facoltativa della previdenza professionale | Importi effettivi |
| Altre spese, quali le spese professionali, i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia, le spese di manutenzione di immobili e gli interessi ipotecari | Spese comprovate |

Calcolo della prestazione transitoria annua

Se le spese riconosciute indicate nelle tabelle A, B e C sono superiori ai redditi computabili delle tabelle D, E e F, la differenza corrisponde alla prestazione transitoria annua, che viene versata in rate mensili.

Calcolo: (A + B + C) - (D + E + F) = prestazione transitoria annua

REDDITI COMPUTABILI (NEL 2024)



D REDDITO DI UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA ACCESSORIA

| | Quota computabile del reddito annuo | Esempio di calcolo per un reddito annuo di 40 000 fr. |
|--|--|---|
| Persona sola | $\frac{2}{3}$ del reddito eccedente i 1000 fr. | $(40\,000 - 1000) \times \frac{2}{3}$ = 26 000 fr. |
| Coppie sposate (se il coniuge non ha diritto alle PT) | 80% del reddito del coniuge | $40\,000 \times 0,8$ = 32 000 fr. |
| Persona con uno o più figli o due coniugi aventi diritto alle PT | $\frac{2}{3}$ del reddito eccedente i 1500 fr. | $(40\,000 - 1500) \times \frac{2}{3}$ = 25 667 fr. |

E ALTRI REDDITI

| | Parte computabile |
|---|-----------------------|
| Rendite svizzere ed estere | Totalità dell'importo |
| Assegni familiari, contributi di mantenimento e redditi della sostanza (interessi, redditi da locazione ecc.) | Totalità dell'importo |
| Proventi e parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente o che essa ha speso in misura eccessiva | Variabile |

F SOSTANZA (INCL. 3° PILASTRO E PARTE DEL 2° PILASTRO*)

UNA PARTE DELLA SOSTANZA È COMPUTATA QUALE REDDITO:

| | Sostanza determinante | Parte computabile | Esempio di calcolo per una sostanza di 70 000 fr. |
|----------------|---|-------------------|---|
| Persona sola | Parte della sostanza eccedente i 30 000 fr. | $\frac{1}{15}$ | $(70\,000 - 30\,000) / 15$ = 2667 fr. |
| Coppia sposata | Parte della sostanza eccedente i 50 000 fr. | $\frac{1}{15}$ | $(70\,000 - 50\,000) / 15$ = 1334 fr. |

* È computata quale sostanza soltanto la parte del 2° pilastro eccedente i 522 600 fr.

VALORE DELL'ABITAZIONE AD USO PROPRIO (RIENTRA NELLA SOSTANZA DETERMINANTE**)

| | Parte computabile |
|-------------------------------|---|
| Persona sola o coppia sposata | Valore fiscale meno franchigia di 112 500 fr. |

** I debiti ipotecari vengono dedotti dal valore dell'immobile.

Elementi non considerati quale reddito


Prestazioni di assistenza tra parenti, aiuto sociale, assegni per grandi invalidi, borse di studio, contributi di solidarietà (per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari).

Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

Tramite le prestazioni transitorie (PT) sono rimborsate anche le spese di malattia o d'invalidità che non sono coperte da alcuna assicurazione. Per farsele rimborsare occorre essere domiciliati in Svizzera.

Le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate fino a un massimo di 5000 franchi all'anno, a condizione che non sia già stato raggiunto l'importo massimo delle prestazioni transitorie (45 225 fr. per le persone sole e 67 838 fr. per le coppie sposate).

Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate all'organo esecutivo con i relativi giustificativi entro 15 mesi dalla data di fatturazione.



Possono essere rimborsate le spese seguenti:

- Partecipazioni ai costi nell'ambito dell'assicurazione malattie (aliquota percentuale e franchigia), fino a un massimo di 1000 franchi all'anno
- Spese per cure dentarie semplici e appropriate
- Spese per diete particolari
- Spese di trasporto al più vicino luogo di cura
- Spese per i mezzi ausiliari

Richiesta e versamento

Le prestazioni transitorie (PT) non vengono versate automaticamente. Chi vuole riceverle deve presentare una richiesta all'organo esecutivo competente.

Le persone domiciliate in Svizzera devono presentare le richieste di prestazioni transitorie all'organo esecutivo competente, che è di regola la cassa cantonale di compensazione del luogo di domicilio. Per le persone domiciliate in uno Stato dell'UE o dell'AELS, l'organo competente è di regola quello dell'ultimo luogo di domicilio in Svizzera.

Affinché il diritto alle prestazioni possa essere esaminato, la persona richiedente deve dichiarare la sua situazione finanziaria (reddito e sostanza), fornendo i necessari giustificativi.

Le prestazioni sono versate mensilmente dall'organo esecutivo competente.

Obbligo d'informazione degli URC

Gli uffici regionali di collocamento (URC) devono informare i potenziali beneficiari di prestazioni transitorie della loro esistenza. Devono inoltre indicare loro dove possono trovare maggiori informazioni al riguardo. L'informazione deve essere fornita circa tre mesi prima della fine del diritto alle indennità di disoccupazione. Le casse di disoccupazione hanno l'obbligo di confermare per iscritto la data della fine del diritto dei disoccupati che hanno compiuto 60 anni, affinché questi possano annunciarsi alle casse di compensazione, che sono gli unici organi competenti per determinare il diritto alle prestazioni transitorie.

Finanziamento

Le prestazioni transitorie (PT) sono finanziate dalla Confederazione tramite le risorse generali (entrate fiscali). Per finanziarle non vengono riscossi contributi salariali. Le spese di esecuzione sono a carico dei Cantoni.

Le prestazioni transitorie sono un'assicurazione molto recente, introdotta il 1° luglio 2021. Dato che sono ancora in fase d'introduzione, il numero dei beneficiari e quindi le spese crescono di anno in anno. La loro stabilizzazione è prevista per il 2026/2027.

Se si considerano le spese complessive delle assicurazioni sociali, vale a dire quasi 190 miliardi di franchi all'anno, le prestazioni transitorie sono il più piccolo ramo assicurativo all'interno del sistema di sicurezza sociale svizzero. Le loro uscite rappresentano meno dell'1 per cento del totale. Per i lavoratori anziani, tuttavia, le prestazioni transitorie sono un importantissimo ramo del sistema.

Chi ne beneficia non è infatti più costretto ad attingere ai risparmi che ha accumulato in vista del pensionamento e continua a versare contributi all'AVS. In questo modo se ne preserva la previdenza per la vecchiaia e si riduce il rischio che queste persone debbano in seguito ricorrere alle prestazioni complementari. Questo permette di sgravare le finanze della Confederazione e dei Cantoni.

Prospettive

Questa nuova assicurazione sarà sottoposta a una valutazione ufficiale cinque anni dopo la sua introduzione. Lo studio analizzerà gli effetti dell'attuazione, l'efficacia e le conseguenze finanziarie delle prestazioni transitorie per i beneficiari nonché le ripercussioni sulla disoccupazione e sulle opportunità di impiego dei lavoratori anziani.

Colophon

Questo opuscolo presenta una panoramica generale. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.

Riproduzione parziale a fini non commerciali autorizzata, a condizione di citare la fonte e di trasmettere un esemplare all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Settore Comunicazione).

Pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dicembre 2023.
Copyright: UFAS, Berna 2023

Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna,
www.bundespublikationen.admin.ch

N. dell'articolo: 318.005.71



Informazioni utili: www.ufes.admin.ch